



DELIBERAZIONE N° 202100371

SEDUTA DEL 25/05/2021

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE  
10AE

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Art. 1 della legge regionale n. 7/2021 Costituzione della società per azioni denominata Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, siglabile API-Bas S.p.A

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 25/05/2021 alle ore 16:30 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE \_\_\_\_\_

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE Domenico Tripaldi 24/05/2021

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge regionale 17 novembre 2016 n. 1, modificato ed integrato con legge regionale 18 luglio 2018 n. 1;
- VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 s.m.i. *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*;
- VISTA** la legge regionale 30.12.2019 n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n. 11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTA** le deliberazioni della Giunta regionale 2 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 3 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23.04.2008, n. 539;
- VISTA** altresì la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2017, n. 1340 *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTO** il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** la legge regionale 6 maggio 2021, n. 19, avente ad oggetto *“Legge di stabilità regionale 2021”*;
- VISTA** la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 5 agosto 2019 *“Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale”*, individuati e costituiti in forza delle deliberazioni n. 689/2015 e 624/2016, successivamente integrati e modificati, e corrispondenti all’area delle deleghe conferite con DPGR n. 54/2019;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 10 dicembre 2020 con il quale è stato nominato il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n.1/2021 recante *“Regolamento regionale “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Emanazione”*;

- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 219 del 19 marzo 2021 recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale;
- CONSIDERATO** che, pur essendo intervenuta la predetta deliberazione n. 219/2021, il sistema organizzativo ivi delineato, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 27 del Regolamento n. 1/2021 citato, è efficace a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture ridefinite dalla deliberazione n. 219/2021, da conferirsi secondo le previsioni dello stesso Regolamento n. 1/2021, previa definizione e/o aggiornamento dei criteri finalizzati alla graduazione e che, pertanto, fino a tale data, resta confermata la piena operatività degli uffici esistenti nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- VISTO** il d.lgs. 19.08.2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- VISTO** in particolare l'articolo 7 comma 1 lettera b) del predetto d.lgs. n. 175/2016 secondo cui, in caso di partecipazioni regionali, la deliberazione di partecipazione di una amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con provvedimento del competente organo della regione;
- VISTO** l'articolo 62 comma 5 dello Statuto regionale secondo cui *"La Regione per perseguire interessi regionali può costituire o partecipare a società di capitali, secondo le disposizioni di diritto comune. La legge autorizza la costituzione o la partecipazione, stabilendone la misura; determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale. Nel caso in cui la partecipazione alla società copra tutto il capitale sociale o la maggioranza di questo, la Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici. La partecipazione a società di capitali non può comportare lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative"*;
- VISTA** la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 *"Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A."* pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 (Speciale) del 6 marzo 2021;
- VISTO** il disposto dell'articolo 1 della predetta legge regionale n. 7/2021 - *"Costituzione delle Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A."* secondo cui:
- "1. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 20 marzo 2020 n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale), la Giunta Regionale è autorizzata a costituire con propria deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una società per azioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) denominata Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, siglabile API-Bas S.p.A.*
- 2. La società API-Bas S.p.A. ha sede legale in Potenza e sede operativa in Potenza.*
- 3. La società di cui al comma 1 ha per scopo la promozione dello sviluppo industriale e del perseguimento della sostenibilità ambientale delle aree produttive in coerenza con gli indirizzi e le scelte programmatiche della Regione volte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali."*
- VISTO** l'articolo 4 della stessa legge regionale n. 7/2021 - *"Oggetto sociale di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A."*, che definisce l'oggetto sociale della società operante a supporto della Regione;
- VISTO** altresì l'articolo 5 della medesima legge regionale n. 7/2021 - *"Statuto, capitale sociale e modello di governance di Aree Produttive Industriali della Basilicata S.p.A."*;

- RICHIAMATI** in particolare, il comma 1 del predetto articolo 5, secondo cui *“Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Basilicata ed è determinato inizialmente in € 5.000.000,00”*, ed il comma 2 dello stesso articolo 5, secondo cui *“Nella delibera di cui all’articolo 1 la Giunta Regionale è autorizzata ad indicare il modello di governance della società secondo i limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Teso unico in materia di società a partecipazione pubblica)”*;
- RICHIAMATO** altresì il comma 5 del predetto articolo 5 della legge regionale n. 7/2021, nella parte in cui dispone che *“La gestione economico-finanziaria della società di cui all’articolo 1 è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e deve essere tesa al raggiungimento di un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio”*;
- RICHIAMATO** inoltre l’articolo 7 della legge regionale n. 7/2021 secondo cui *“La Regione esercita sulla società di cui all’articolo 1 il controllo analogo secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 5, della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1”*;
- PRESO ATTO** dunque che, ai sensi del richiamato articolo 1 comma 3 della legge regionale n. 7/2021, la costituzione della società API-Bas S.p.A. risulta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, ai fini di quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- VISTO** lo schema di Statuto della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, - API-Bas S.p.A., allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All. A), trasmesso dalla Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo con nota pec prot. 98759 del 21/05/2021 e composto da n. 25 articoli;
- ESAMINATO** il predetto schema di Statuto della Società API-Bas S.p.A;
- RITENUTO** di dover approvare il testo di Statuto della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, - API-Bas S.p.A allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All. A), trasmesso dalla Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo con nota pec prot. 98759 del 21/05/2021 e composto da n. 25 articoli;
- RICHIAMATO** l’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 relativo all’onere di motivazione analitica dell’atto deliberativo di costituzione di una società;
- DATO ATTO** che per l’atto deliberativo di costituzione di API-Bas S.p.A. interviene l’eccezione dell’onere di motivazione analitica rientrando esso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016, nei *“casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a esprese previsioni legislative”*;
- RICHIAMATO** altresì il comma 3 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui l’atto deliberativo di costituzione di società a partecipazione pubblica contiene, inoltre, l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come previsti dall’articolo 2328 del codice civile per le società per azioni;
- VISTO** l’articolo 2328 del codice civile;
- DATO ATTO** che gli elementi essenziali previsti dal citato articolo 2328 del codice civile risultano definiti dalla legge regionale n. 7/2021 e dal testo di Statuto della Società allegato al presente atto (Allegato A);
- DATO ATTO** altresì che l’articolo 2328 c.c., al comma 2, punto 11, prevede che l’atto costitutivo della società debba contenere, tra l’altro, la nomina dei primi amministratori e degli organi di controllo, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e la durata dallo stesso stabilita;

- CONSIDERATO** che, al fine di poter procedere alle nomine di cui all'articolo 2328 c.c., comma 2, punto 11, occorre definire il compenso degli organi dell'API-Bas S.p.A. nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di società a partecipazione pubblica;
- VISTO** l'articolo 8 comma 2 della legge regionale n. 7/2021 che, al comma 2, individua la figura dell'Amministratore Unico della Società;
- VISTO** l'articolo 15 dello Statuto dell'API-Bas S.p.A., secondo cui la Società è amministrata da un Amministratore Unico, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, nonché all'assenza delle specifiche ipotesi di inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- VISTI** altresì gli articoli 20 e 21 del predetto Statuto relativi, rispettivamente, alla *"Revisione legale dei conti"* e al *"Collegio Sindacale"*;
- RICHIAMATO** l'articolo 11 comma 6 del d.lgs. n. 175/2016 che, anche ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, prevede l'emanazione, ad oggi non ancora intervenuta, di un apposito decreto ministeriale per la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, e che, comunque, prevede un limite massimo di euro 240.000,00 annui lordi, ferme restando le disposizioni legislative prevedenti limiti e compensi inferiori;
- RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge regionale n. 8/2014 con la quale la Regione Basilicata, nell'ambito delle generali politiche di riduzione della spesa pubblica, ha introdotto limiti inferiori per la determinazione del compenso massimo, riferiti anche agli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, prevedendo a tal fine, al comma 3, che *" Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro ovvero indennità rivenienti dall'assunzione di una carica presso enti dipendenti, enti pubblici economici regionali, agenzie, società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo previsto per i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali"*;
- RICHIAMATO** altresì l'articolo 75 della legge regionale n. 5/2016 di interpretazione autentica dell'articolo 10 comma 1 della l.r. n. 8/2014;
- RICHIAMATO** infine l'articolo 10 comma 4 della predetta legge regionale n. 8/2014, secondo cui *"Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per ciascun ente dipendente, ente pubblico economico regionale, agenzia, società o altro organismo partecipato dalla Regione Basilicata, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a determinare l'emolumento onnicomprensivo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 3 con particolare riferimento a quelli chiamati a svolgere funzioni amministrative di vertice nell'organismo considerato, sulla base di criteri oggettivi quali il numero del personale, i bilanci, la complessità della gestione"*;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 27 giugno 2014, avente ad oggetto *"Art. 10 comma 4 legge regionale 30.04.2014 n. 8 – Rideterminazione degli emolumenti per cariche ed incarichi in enti dipendenti, enti pubblici economici regionali, Agenzie, Società partecipate e altri organismi regionali"* che, all'Allegato A, ha determinato in via generale i valori dei singoli parametri previsti dalla predetta legge regionale;
- RICHIAMATO** ai fini della definizione del valore del parametro "personale" della Società API-Bas S.p.A., l'articolo 8 della legge regionale n. 7/2021, con particolare riferimento ai commi 1 e 2;

- RITENUTO** dunque di determinare, conformemente alle norme di legge nazionale e regionale richiamate, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'Amministratore Unico di cui all'articolo 15 dello Statuto in euro 73.988,29 pari al retribuzione tabellare con l'aggiunta della retribuzione di posizione calcolata nella misura media di cui all'art. 54 CCNL del 17 dicembre 2020 relativo ai Dirigenti delle Funzioni locali.
- RICHIAMATO** altresì, ai fini della determinazione del compenso degli organi di controllo, il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2014 secondo cui: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*;
- CONSIDERATA** l'inapplicabilità della surriferita previsione normativa alla determinazione del compenso degli organi di controllo della costituenda Società API-Bas S.p.A.;
- VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 *"Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici"* pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001;
- CONSIDERATI** i compensi previsti per gli organi di controllo di altre società strumentali della Regione caratterizzate da un modello di governance analogo a quello della costituenda API-Bas S.p.A. determinati nel valore annuo lordo onnicomprensivo di € 6.500,00 per il Revisore legale, di € 6.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, € 5.000,00 per ciascun componente del Collegio medesimo;
- RITENUTO** dunque di determinare, secondo i parametri innanzi richiamati, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per:
- il Revisore legale previsto dall'articolo 20 dello Statuto in euro 6.500,00
  - il Presidente del Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 dello Statuto in euro 6.500,00
  - i componenti del medesimo Collegio in euro 5.000,00;
- ATTESO** che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 233/2006 (punto 2.4) ha stabilito che le nomine in seno alle società partecipate effettuate dagli organi rappresentativi della Regione sono caratterizzate dall'*intuitu personae*, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale;
- RILEVATO** altresì che la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili con sentenza n. 16335/2019 ha ribadito che le nomine in seno alle società partecipate effettuate dagli organi rappresentativi della Regione sono caratterizzate dall'*intuitu personae*, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale;
- VISTO** l'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013 n. 7 e s.m.i., relativo alle modalità di nomina dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari enti ed organismi subregionali;
- RITENUTO** di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente: ad intervenire nell'atto pubblico di costituzione, a sottoscriverlo unitamente all'allegato Statuto, a sottoscrivere e versare integralmente il capitale sociale, a nominare per il primo triennio gli organi amministrativi (Amministratore Unico) e di

controllo e a porre in essere ogni atto necessario per il perfezionamento della costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, - API-Bas S.p.A;

- RICHIAMATO** l'articolo 59 dello Statuto regionale, in ordine alla separazione tra le funzioni di indirizzo politico e la gestione amministrativa;
- RICHIAMATO** l'articolo 14 comma 2 lettera d) della legge regionale n. 12/1996 s.m.i. che assegna al dirigente generale del dipartimento competente per materia l'esercizio dei poteri di spesa delle risorse assegnate al dipartimento;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 07/05/2021 "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 16 maggio 2021;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 07/05/2021 "*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, comma 10, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 16 maggio 2021;
- DATO ATTO** che nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività – Programma 01 – Industrie, PMI, Artigianato, è compreso il capitolo U53166 "*Spese per la costituzione di API-Bas*", recante una disponibilità di competenza sull'annualità 2021 pari a euro 5.000.000,00;
- RITENUTO** pertanto di demandare alla Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo gli atti e provvedimento conseguenti all'adozione della presente deliberazione, quali adempimenti prodromici necessari all'esercizio da parte del Presidente della Giunta regionale delle attività innanzi richiamate;
- RICHIAMATO** l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del predetto decreto legislativo, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;
- VISTO** infine l'articolo 5 comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 secondo cui "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*";
- VISTO** l'articolo 7 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 secondo cui "*L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante*";

Su proposta del Presidente  
e ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Di costituire, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/2021, la società per azioni denominata **Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, siglabile API-Bas S.p.A.**;

2. di dare atto che il capitale sociale della Società di cui al punto 1, detenuto interamente dalla Regione Basilicata e determinato inizialmente in € 5.000.000,00 ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 7/2021, sarà integralmente sottoscritto e versato dal socio costituente Regione Basilicata;
3. di approvare, articolo per articolo, lo Statuto della Società di cui al punto 1, composto di n. 25 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);
4. di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'Amministratore Unico di cui all'articolo 15 dello Statuto in euro euro 73.988,29;
5. di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo per:
  - il Revisore legale previsto dall'articolo 20 dello Statuto in euro 6.500,00
  - il Presidente del Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 dello Statuto in euro 6.500,00
  - i componenti del medesimo Collegio in euro 5.000,00;
6. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente: ad intervenire nell'atto pubblico di costituzione, a sottoscriverlo unitamente all'allegato Statuto, a sottoscrivere e versare integralmente il capitale sociale, a nominare per il primo triennio gli organi amministrativi (Amministratore Unico) e di controllo e a porre in essere ogni atto necessario per il perfezionamento della costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, - API-Bas S.p.A;
7. di demandare alla Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo gli atti e provvedimento conseguenti all'adozione della presente deliberazione, quali adempimenti prodromici necessari all'esercizio da parte del Presidente della Giunta regionale delle attività innanzi richiamate;
8. di demandare all'Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 175/2016;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", anche ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Michele Busciolano** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**